



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

110/2015
Settembre/3/2015 (*)
Napoli 3 Settembre 2015

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n° 16 del 20 Luglio 2015, ha chiarito che per la lavoratrice madre, conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo, il divieto di adibizione ai lavori pericolosi e insalubri trova applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria.

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'istanza di **interpello n° 16 del 20 luglio 2015**, proposta dall' OR.S.A. Trasporti ha fornito il proprio parere in relazione alla **corretta interpretazione dell' art. 7, D.Lgs. n. 151/2001**, concernente la disciplina dei **divieti di adibizione delle lavoratrici madri** allo svolgimento di determinate attività.

In particolare, l'istante ha chiesto se le disposizioni normative richiamate possano trovare applicazione nell'ipotesi in cui la lavoratrice madre espleti attività di "**conducente di linea**" nell'ambito di servizio pubblico di trasporto collettivo, stante la riconducibilità di quest'ultimo nella categoria dei **lavori usuranti**, ex art. 1, D.Lgs. n. 67/2011.

Al riguardo, la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha ricordato che il nostro ordinamento contempla, durante tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, specifiche misure volte a tutelare la salute e la sicurezza sia della lavoratrice madre che del figlio, mediante la previsione di una serie di attività, mansioni, agenti chimici,

fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal Legislatore e quindi considerati incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento.

In proposito **l'art. 7, D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi**, nonché ai lavori **pericolosi, faticosi ed insalubri**, indicati dall'art 5 del D.P.R. n. 1026/1976 (**allegato A**, D.Lgs. cit.) e a quelli che comportano il **rischio di esposizione a particolari agenti e condizioni di lavoro** che renderebbero insalubre ed insicuro l'ambiente di lavoro (**allegato B**, D.Lgs. cit.).

Nei periodi per i quali sono previsti i divieti di cui sopra si dispone che la lavoratrice venga adibita, se possibile, ad altre mansioni.

Orbene, tra le **attività** per le quali è previsto il **divieto di adibizione** al lavoro, il citato **allegato A, alla lettera o)** indica i lavori espletati "a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: **durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro**".

Il divieto sussiste quindi **per tutto il periodo di gravidanza e fino a tre mesi dopo il parto** (*id*: astensione obbligatoria) e **non già fino a sette mesi dopo il parto**.

In linea con le osservazioni sopra svolte ed in risposta al quesito avanzato, il Ministero ha ritenuto pertanto che **per la lavoratrice madre, conducente di linea** nel servizio pubblico di trasporto collettivo, **il divieto** di cui all'art. 7 **trovi applicazione** esclusivamente **durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria**.

Pertanto, qualora l'azienda non possa adibire ad altre mansioni l'autista **durante la gravidanza**, occorrerà chiedere l'autorizzazione all'interdizione anticipata.

Da ultimo, il Ministero ricorda che resta ferma la possibilità di riscontrare **nella specifica situazione lavorativa** ogni **eventuale rischio** di esposizione ad agenti, processi e condizioni di lavoro, per i quali è **prevista l'interdizione fino a sette mesi dopo il parto** in base a quanto contenuto negli **allegati B e C, del D.Lgs. n. 151/2001**.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN